



# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Data 07-04-21

---  
**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E TARIFFE 2021**  
-----  
---

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di aprile alle ore 16:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====  
=====

MONTESI GIANDOMENICO	P	ROSSI MARSILIO	A
CECCOMANCINI ROCCO	P	PONTANI MICHELE	P
CAVALLETTI FLAVIA	P	MICHELANGELI CATERINA	P
BOCCI SABRINA	P	DI SALVATORE CARLO	P
ALLEGRI VITTORIO	P	ERGASTI MARIA	P
DI GIROLAMO VALERIA	P		

=====  
=====

Assegnati n. 11, in carica n.11, presenti n. 10, assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter

- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

BOCCI SABRINA

PONTANI MICHELE

DI SALVATORE CARLO

- La seduta é Pubblica

Il Sindaco passa la parola al Responsabile Area Finanziaria che procede ad illustrare la delibera, evidenziando che tale proposta nasce dall'obbligo di adottare un nuovo regolamento come prescritto dalla legge 160/2020. Tale canone sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) e l'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) e la COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Il Sindaco illustra la delibera;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati in precedenza dai regolamenti comunali e che la suddetta legge ha soppresso;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
- TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
- TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
- TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
- TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI
- TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE  
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE
- ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
- ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- ALLEGATO C - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

VISTO che con nota del 23 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze fa il punto sugli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, considerando che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – **non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)**. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di

applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 18/03/2021 n.2;

**ATTESO** dover anche provvedere con specifico Regolamento, approvato in allegato a questo stesso atto, unitamente alla normazione del canone unico per i mercati, all'istituzione ed alla disciplina del canone patrimoniale di concessione del Mercatino del Piccolo Antiquariato, del Rigattiere e del collezionismo d' arte, istituito con atto C.C. n. 19 del 28.09.2011, che si tiene ogni 4<sup>a</sup> domenica del mese nell' area verde di Borgo Cerreto.

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 08/03/2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE L. 160/2019 E PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI";

**VISTO** che il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con atto C.C. n. 18 del 16.04.2020;

**VISTO** l' atto C.C. n. 29 del 02.07.2020 di approvazione del Rendiconto dell' esercizio finanziario 2019;

**VISTO** il Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, il quale ha differito al 31 Marzo 2021 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

**VISTO** il DL 22 marzo 2021 n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" che all'art.30 comma 4 dispone "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTO** lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il TUEL DLgs n. 267/2000,

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3 ( Michelangeli Caterina, Di Salvatore Carlo, Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare, allegato alla presente deliberazione quale “Allegato 1”, il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 70 articoli comprensivo dei seguenti allegati:
  - a. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
  - b. COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
  - c. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLA TARIFFA DEFINITIVA (ANNUA E GIORNALIERA);
- 3) di approvare, allegato alla presente deliberazione quale “Allegato 2”, il **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837 e segg., composto di n. 22 articoli e comprensivo dei seguenti allegati:
  - a. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI
  - b. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLA TARIFFA DEFINITIVA (ANNUA E GIORNALIERA);
- 4) Di dare evidenza che, unitamente alla normazione del canone unico per i mercati di cui al precedente punto 3), questo regolamento reca l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione del Mercatino del Piccolo Antiquariato del Rigattiere e del Collezionismo d' arte, istituito con atto C.C. n. 19 del 28.09.2011, che si tiene ogni 4<sup>a</sup> domenica del mese nell' area verde di Borgo Cerreto;
- 5) Di allegare alla presente, Allegato 3, il parere favorevole del revisore;
- 6) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 7) di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

- 8) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà, per le successive annualità, alla definizione e approvazione delle tariffe del canone (compresi i coefficienti moltiplicatori) nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 9) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000, a condizione che il Regolamento sia approvato dal Consiglio Comunale nei termini di scadenza di legge previsti per il bilancio di previsione;

Con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3 ( Michelangeli Caterina, Di Salvatore Carlo, Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

- 10) Di dichiarare la presente deliberazione, con ulteriore votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F.to MONTESI GIANDOMENICO

**IL SEGRETARIO**

F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione di questo Comune a partire dal 21-04-21 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

**IL SEGRETARIO**

li, 21-04-21 F.to Canafoglia Valter

() che è stata comunicata con lettera n. in data alla Prefettura;

() che è stata trasmessa con lettera n. in data al Co.Re.Co. :

Cerreto di Spoleto, li Il Segretario Comunale  
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE  
Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto (art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del , Prot. n. (art. 134, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Cerreto di Spoleto, li IL SEGRETARIO COMUNALE